

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

- Assoluzione
 Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -

Quantum: 27 giorni di reclusione, concesse le attenuanti generiche prevalenti e con la diminuzione del rito abbreviato e la non menzione. Inoltre condanna al risarcimento del danno da liquidare in separato giudizio, riconoscendo una provvisoria immediatamente esecutiva di euro 6.000,00.

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

Mentre si trovava su un ponteggio utilizzato come castello di carico e che non era stato realizzato a norma, il lavoratore, appoggiandosi al parapetto privo di adeguata robustezza, era caduto in terra da 4 metri di altezza.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro:

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro:
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

Riconosciuta la colpevolezza in quanto l'omissione del controllo della stabilità e sicurezza del ponteggio da parte del subappaltatore costituisce un fattore (con)causale determinate dell'incidente, in ragione della posizione di garanzia gravante sull'imputato, presente in cantiere al momento del fatto, in qualità di datore di lavoro della vittima.

Note:

Esito: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2009

Numero: 42477

Sezione: IV

cod. 82

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.